



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 16.06.2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e succ. modifiche, provvedeva con sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2931/2020

Tra

[REDACTED], nella qualità di erede unico di **[REDACTED]** deceduta il 27.05.2021, rappresentato e difeso dagli avvocati Edmondo Pacelli e Domenico Pelosi, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, via Avezzana n. 84, giusta procura in atti;

Ricorrente intervenuto

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, ed elett.te dom. in Caserta presso l'Ufficio Legale della Sede di via Arena Località San Benedetto

Resistente

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 25.05.2020, regolarmente notificato la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver proposto domanda amministrativa all'Inps competente volta al riconoscimento e all'erogazione dell'assegno sociale in data 26.01.2017, ricorrendo, a quella data, tutti i presupposti legislativamente previsti per il riconoscimento della prestazione richiesta.

Deduceva inoltre che la propria domanda veniva rigettata in data 31.01.2017 perché l'INPS riteneva non sussistente il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni.

Avverso il predetto rigetto la ricorrente proponeva ricorso al comitato provinciale in data 9.3.2017, allegando ulteriore documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione. Il suddetto ricorso rimaneva senza risposta.

Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione richiesta a far data dalla domanda originariamente proposta e la condanna dell'INPS al pagamento della somma di € 19.967,06 oltre alle successive maturate.



Si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava la domanda proposta dalla ricorrente con varie argomentazioni. In particolare, eccepiva la maturazione della decadenza triennale ex art. art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, avendo la ricorrente proposto la domanda amministrativa in data 26.01.2017 ed il ricorso giudiziale in data 25.05.2020.

Contestava, inoltre, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della prestazione richiesta, atteso che non sarebbe stato rispettato il requisito della residenza continuativa in Italia per 10 anni.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.

In data 25.05.2022 si costituiva in giudizio Costantin Catalin Barna, quale erede di Ropotica Veronica, deceduta in data 27.05.2021, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.

All'udienza del 16.06.2022 la causa veniva decisa come da sentenza emessa all'esito dell'udienza celebrata secondo le modalità innanzi indicate.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito specificate.

Preliminarmente, va analizzata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS.

Ebbene la stessa deve ritenersi infondata, atteso il consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 9236/2021, n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, del convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992) - applicabile alle prestazioni in materia previdenziale, qual è quella in esame - dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui della L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ha aggiunto che tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. in tali termini, Cass. 29.3.2010 n. 7527, Cass. 23.8.2011 n. 17562; Cass. S.U. 29.5.2009 n. 12718). Da detto principio generale è stata tratta la conseguenza che, in ragione della natura pubblica della decadenza, il termine decorre in ogni caso dalla data sopra indicata, sicché non rilevano né la mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, né l'omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47 (Cass. S.U. 29.5.2009 n. 12718).



Nel caso in esame il ricorso amministrativo è stato presentato in data 26.01.2017, ed avverso il diniego da parte dell'INPS avente data 31.01.2017 è stato presentato ricorso amministrativo al comitato provinciale in data 9.03.2017; ricorso a cui l'INPS non ha mai dato seguito.

Orbene, considerando come termine iniziale del calcolo quello della presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 26.01.2017, ed aggiungendo al termine di tre anni previsto per il maturare della decadenza l'ulteriore termine di 300 giorni previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo, deve concludersi che, avendo la ricorrente depositato il ricorso giudiziale in data 25.05.2020, non è incorsa nella decadenza eccepita dall'INPS, e ciò a prescindere dal rilievo sollevato dalla difesa della ricorrente circa l'ulteriore termine concesso a seguito dell'emergenza pandemica.

Ed infatti, il termine decadenziale sarebbe scaduto solo in data 21.11.2020, dovendo pertanto ritenersi tempestivamente instaurata l'azione giudiziaria proposta.

Con riferimento al merito della controversia, invece, la domanda è infondata e deve essere respinta per carenza di uno dei presupposti previsti dal dato normativo.

Ed invero ai sensi dell'art. 20 co. 10 d.l. 112/2008 *"A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale."*

Parte ricorrente ha cercato di dimostrare la residenza stabile in Italia per oltre un decennio attraverso un certificato di residenza storico. Osserva il giudicante che tale documentazione potrebbe essere bastevole in assenza di contestazione da parte della resistente. Nella specie, invece, non solo è stato contestato il possesso del requisito residenziale decennale ma la convenuta ha versato in atti un estratto contributivo certificato da cui emerge che, negli anni di cui alla domanda amministrativa, risulta anche più di una contribuzione estera per cui non può parlarsi di residenza stabile nel territorio italiano. Non solo ma va evidenziato che il certificato in atti attesta la mancata mutevolezza del domicilio dell'originaria istante e non già della residenza.

A fronte, peraltro di tale deduzioni e documentazione, alcunchè è stato eccepito o comunque rilevato da parte ricorrente per cui la domanda non può che essere respinta.

Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,

- a) rigetta il ricorso;
- b) nulla sulle spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2022

Il Giudice
dr. ssa Valentina Ricchezza



*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Giordano Avallone, MOT in tirocinio mirato.*

